

COMUNE DI ZOLA PREDOSA  
Provincia di Bologna  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

**Verbale n. 22 del 11/12/2020**

**OGGETTO** Parere sulla revisione periodica delle società partecipate al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016

L'anno 2020, il giorno 11 del mese di Dicembre, l'organo di revisione economico finanziaria ha preso visione del materiale inviato dal Responsabile Servizio Finanziario per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.175/2016. Approvazione*";

**Premesso** che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

**Richiamati** >il piano di razionalizzazione straordinario approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 in data 27/09/2017, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016;  
>il piano di revisione periodica delle partecipate alla data del 31/12/2018 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 103 in data 18/12/2019, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016;

**Visto** il d.lgs. 175/2016 ed in particolare l'articolo 20, il quale disciplina la revisione periodica delle partecipate, in base al quale le amministrazioni sono tenute ad adottare un piano di razionalizzazione qualora rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2019 (data di possesso della partecipazione) tale requisito è dimezzato a 500.000 euro, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del d.lgs. 175/2016;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

**Visto** altresì l'art. 24, comma 5-bis, del d.lgs. 175/2016, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5);

**Vista** la proposta in oggetto, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

**Vista** inoltre la relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione approvate in occasione della revisione periodica delle partecipate al 31/12/2019;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

**Considerata** la coerenza del piano con la normativa sovraordinata, esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto;

L'organo di revisione economico-finanziaria